



COMUNE DI LUSIGLIE'

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44**

IL SINDACO
F.to CARETTO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00.

In data è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

27 AGO. 2010
il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il, 27 AGO. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 27 AGO. 2010

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

27 AGO. 2010
il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

OGGETTO: Istituzione nuova via non territoriale denominata
"Via della Casa Comunale".

L'anno DUEMILADIECI addi diciannove del mese di agosto ,
alle ore 18.00, nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte la formalità
Prescritte dalla vigente legge, regolarmente convocata , si è riunita la Giunta Comunale .

All'appello risultano.

CARETTO Giovanni	Sindaco	Presente
GOGLIO Renza	Vice Sindaco	Presente
BAUDINO Claudio	Assessore	Presente
TRUFFA Diego	Assessore	Assente
VITTON MEA Giovanni	Assessore	Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Oggetto : Istituzione nuova via non territoriale denominata "Via della Casa Comunale".

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" che testualmente recita: "L'Anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio";

Constatato che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954 n.1228 "...la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo , nel Comune di nascita;

Considerato che l'allegato B al suddetto D.P.R. 223/89 "Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento Anagrafico" ravvisa la necessità che in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di Anagrafe ove verranno iscritti i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;

Riscontrato che in questa Anagrafe comunale detta via non risulta prevista;

Ravvisata quindi la necessità di istituire una nuova via non territoriale ove iscrivere anagraficamente i "senza fissa dimora" che abbiano eletto domicilio nel Comune, i quali non avendo la materiale disponibilità di alcun alloggio non potrebbero essere iscritti in alcuna via effettivamente esistente in loco e tutti coloro che, pur appartenendo all'anagrafe della popolazione residente, non abbiano più la materiale disponibilità di un alloggio (senza tetto) , ovvero coloro che non avendo un recapito in loco si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera C, del D.P.R. 2238/89;

Constatato che l'istituzione di tale via renderà possibile una corretta certificazione anche di quelle situazioni "anomale" in cui si trovano i cittadini che andrebbero anagraficamente registrati in essa, consentendo in questo una corretta applicazione del vigente Regolamento anagrafico;

Considerato che tale via, che non corrisponde ad alcuna area di circolazione esistente, in quanto per definizione non territoriale, si intende attribuire la denominazione puramente convenzionale di "Via della Casa Comunale";

Acquisito il parere alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dando atto che il parere in merito alla regolarità contabile non viene espresso in quanto atto non soggetto ad impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 TUEL;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la narrativa, e, per l'effetto:

- DI ISTITUIRE una nuova via non territoriale, di denominazione puramente convenzionale, chiamata "Via della Casa Comunale" da utilizzarsi in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente".

Successivamente con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs n.267/2000.

Pareri (art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267/2000)

- Regolarità tecnica:

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico: CARETTO Giovanni